

Vincenzo La Cava

CN = La Cava Vincenzo
C = IT N.R.G. 4070/2019



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 9.6.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [redacted] 2019 R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

- RESISTENTI CONTUMACI -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo



Dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta la disponibilità di posti nell'ambito territoriale di residenza della ricorrente.

L'amministrazione resistente nella memoria di costituzione ha contestato la sussistenza dei posti disponibili, deducendo che nell'ambito della provincia di Messina hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su posto di sostegno i docenti [redacted]

[redacted] tutti titolari di un diritto di precedenza riconosciuto dal CCNI mobilità 2019/2020.

Tuttavia dall'esame del bollettino allegato dalla stessa resistente si evince che i docenti [redacted] pur essendo titolari di un diritto di precedenza, hanno un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente ai fini della partecipazione alle procedure di mobilità dall'amministrazione resistente (doc. 5).

Infatti alla ricorrente, come si evince dal suddetto documento, è stato attribuito un punteggio base di 56 più 24 quale punteggio aggiuntivo su sostegno, mentre alle docenti [redacted] è stato attribuito rispettivamente un punteggio di 37 e 47, inferiore a quello della ricorrente.

La ricorrente al fine di provare il proprio diritto ha prodotto certificato di stato di famiglia e di residenza dal quale risulta essere convivente con il padre gravemente disabile nel Comune di Messina e documentazione attestante la circostanza per cui la stessa è l'unica referente del padre gravemente disabile, poiché la madre risulta deceduta giusta certificato di morte depositato in atti, ed entrambi i due fratelli della stessa sono impossibilitati per motivi oggettivi documentati a prestare assistenza al disabile.”.

Accertata quindi l'illegittimità della norma che esclude il diritto di precedenza della ricorrente nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente, accertato che tale diritto spettava alla stessa in quanto referente unico del padre gravemente disabile e accertato che sussistevano posti disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, il ricorso va accolto.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio, nonché del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 1/8/2019, da [redacted] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico provinciale di Roma, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;



disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio, nonché del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. che liquida nella complessiva somma di € 7.159,00 per compensi (di cui € 1.823,00 per la fase cautelare, 1.823,00 per la fase del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., ed € 3.513,00 per la presente fase), ed € 259,00 per spese di contributo unificato, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore dichiarato assistatario.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 9.6.2020

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

